

RIDEFINIZIONE COMPETENZE DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 31 maggio 2015 hanno avuto luogo le consultazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di Santadi;

VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della Giunta;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 2 della L.R. 22 febbraio 2012, n. 4, modificata dalla L.R. 19 Giugno 2015, n. 16, recante: "Numero degli assessori comunali. Modifica alla legge regionale 22 Febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di Enti Locali)", in vigore dal 26 Giugno 2015, dispone che nei Comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco;

RICHIAMATI i propri atti n. 7, n. 8 e n. 9 tutti del 12.06.2015 con i quali sono stati nominati gli assessori della giunta comunale e delegate le relative funzioni;

RITENUTO, a seguito della recente modifica sulla composizione numerica della giunta, di dover modificare le deleghe di funzioni già attribuite;

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

ALL'ASSESSORE, **GARAU SIMONA** nata a Carbonia il 27.07.1974 residente in Santadi Via S. Satta n. 22, è attribuita la delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

P.I. – POLITICHE SOCIALI – BENI CULTURALI - CULTURA

Della presente ridefinizione, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, li 26.06.2015



IL SINDACO

Elio Sundas

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

Stefania Gotta

(Firma per esteso)

SG

(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della sujestesa firma, apposta in mia presenza.

Santadi data 26.06.2015



IL SINDACO
Elio Sondas

Elio Sondas

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.

(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»